

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente
- Avv. Davide CALABRO’ “
- Avv. Antonio DE MICHELE “
- Avv. Angelo ESPOSITO “
- Avv. Antonino GAZIANO “
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
- Avv. Stefano SAVI “
- Avv. Carla SECCHIERI “
- Avv. Celestina TINELLI “
- Avv. Vito VANNUCCI “

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. P.A. avverso la decisione in data 23/9/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno ;

Il ricorrente, avv. P.A. , è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. E. P. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Angelo Esposito ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso riportandosi al suo difensore;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della

sanzione inflitta.

FATTO

Con deliberazione del 23.09.2013, pubblicata il 22.5.2013, e notificata il 23.05.2013 il COA di Milano a definizione del procedimento disciplinare n.89/12 promosso nei confronti dell'Avv. P.A., ritenuta la responsabilità dell'incolpato gli irrogava la sanzione di un anno di sospensione per la violazione dell'art.43, II° e III° comma C.D.F.(ora art.29 nuovo C.D.F.).

Il procedimento veniva avviato dal COA di Milano a seguito di un esposto presentato in data 27.05.2011 dal legale rappresentante di "T. S.A.", Società di diritto spagnolo che - nell'anno 2007 - aveva acquisito una partecipazione azionaria in "T. I. S.p.A.": secondo quanto descritto nell'esposto, l'Avv. A. - nell'ambito di tale complessa operazione finanziaria - avrebbe reso in favore di "T. S.A." una prestazione professionale risoltasi nella partecipazione ad una sola riunione tenutasi in Madrid in data 26.01.2007, salvo poi interrompere ogni rapporto già nel mese di febbraio 2007 per la presunta inadeguatezza dell'incolpato a svolgere le prestazioni richieste dalla Società, in relazione alle quali si richiedeva la conoscenza della lingua inglese (requisito non posseduto dall'Avv. A.); ciò nonostante, alla conclusione del breve rapporto professionale (e segnatamente in data 12.06.2007), l'incolpato avrebbe inviato a "T. S.A." un progetto di fattura per complessivi euro In assenza di alcun riscontro/adesione da parte della Società, questa - in data 03.01.2008 - riceveva dall'incolpato una nuova fattura avente ad oggetto la medesima prestazione professionale, per il "minor" importo pari ad euro Ancora in assenza di alcuna adesione a tali pretese, in data 15.02.2010 "T. S.A." riceveva la notifica del provvedimento con cui il C.O.A. Di Catania - ad istanza dell'Avv. A. - aveva liquidato l'onorario avente ad oggetto sempre la medesima prestazione professionale in complessivi euro, nonché la fattura per il medesimo importo ed una intimazione a provvedere a tale pagamento in favore dell'incolpato: da tale carteggio si evinceva inoltre come l'Avv. A. - nel richiedere al C.O.A. di Catania la liquidazione del proprio onorario - aveva omesso di riferire all'Organo territoriale l'esistenza e l'ammontare dei due documenti fiscali precedentemente inviati a "T. S.A."; inoltre, appariva palese come lo stesso avesse chiesto al C.O.A. etneo la liquidazione di un compenso di gran lunga maggiore rispetto a quello oggetto della fattura del gennaio 2008 (pari ad euro), nonostante non avesse formulato alcuna preventiva riserva

in tal senso (come invece disposto dall'art. 43, canone III C.D.F.). Infine, nei mesi seguenti "T. S.A." apprendeva come l'Avv. A. si fosse rivolto al Tribunale di Catania richiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo liquidato dal C.O.A. di Catania.

Avverso la richiamata deliberazione l'Avv. A. proponeva ricorso, a ministero dell'avv. E. P., depositato il giorno 11.06.2014 presso la segreteria del COA di Milano, chiedendo che il Consiglio Nazionale Forense volesse, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'intero procedimento disciplinare per violazione del contraddittorio;

Chiedeva, altresì, dichiararsi l'incompetenza territoriale del COA di Milano in favore del COA di Catania; in ogni caso dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'illecito e dell'azione disciplinare.

Infine, nel merito, chiedeva la riforma del provvedimento di prime cure.

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell'intero procedimento disciplinare iscritto a suo carico per violazione del contraddittorio, ciò in quanto, anteriormente alla deliberazione di apertura del procedimento (adottata il 19.07.2012) il COA di Milano aveva proceduto all'audizione dei legali rappresentanti della società esponente T. S.A., senza darne comunicazione all'avv. A..

Con il secondo motivo l'incolpato lamenta l'incompetenza per territorio del COA di Milano a conoscere e giudicare dei fatti oggetto del procedimento , in favore del COA di Catania.

Sostiene l'avv. A. di essere sempre stato iscritto presso l'Ordine etneo e di avere in Milano una sede di rappresentanza del principale studio ubicato, appunto, in Catania.

Per di più, assume l'incolpato, l'attività professionale oggetto dell'incarico ricevuto da T. S.A. si sarebbe svolta prevalentemente nello studio di Catania, mentre in quello di Milano sarebbero stati redatti alcuni documenti fiscali, ritenuti erroneamente sufficienti dal COA di Milano a radicare presso di sé la competenza.

Con il terzo motivo l'incolpato eccepisce l'intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari contestatigli e della relativa azione disciplinare, tanto perché dal primo progetto di fattura inviato alla cliente esponente (.....) e quella dell'apertura del procedimento disciplinare (19.07.2012, comunicata il 26.07.2012) risulterebbe decorso inutilmente un tempo superiore a cinque anni.

Con il quarto motivo l'avv. A. sostanzialmente ripropone dettagliatamente i fatti occorsi, già oggetto delle premesse del ricorso; evidenzia la portata e l'importanza dell'attività professionale svolta dal gennaio all'aprile del 2007; la legittimità della prima richiesta economica (pari ad euro) ritenuta congrua rispetto alle tariffe vigenti all'epoca ed anzi inferiore ai minimi tabellari; le ragioni dell'importante riduzione di onorario (euro importo della fattura del 3 gennaio 2008) risidenti in un accordo informale con la società esponente; infine dà contezza delle iniziative a propria tutela assunte dinanzi al COA di Catania ed al Tribunale di Catania.

Conclude, quindi, per l'insussistenza degli illeciti deontologici addebitatigli e per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare all'esame del merito del ricorso occorre esaminare i primi tre motivi di impugnazione, ovvero l'eccezione di nullità del procedimento, l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di intervenuta prescrizione degli illeciti deontologici e della relativa azione disciplinare.

Tutti e tre i motivi di impugnazione sono infondati e devono essere rigettati per quanto si dirà.

Come innanzi ricordato, con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intero procedimento disciplinare per aver il COA di Milano proceduto all'audizione dei legali rappresentanti della società esponente prima della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare e senza informarne l'incolpato, così violando il principio del contraddittorio.

La censura non ha fondamento.

Mette conto osservare come nella vigenza della precedente disciplina procedimentale, indicata come fase preliminare, il COA aveva il compito di svolgere una sommaria istruttoria al fine di valutare la fondatezza delle lamentele e la loro rilevanza deontologica.

In tale fase non sussisteva alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio. (C.N.F. 21.10.2013 n° 197)

Orbene, nella vicenda che ne occupa, il COA di Milano ben poteva, prima dell'apertura del procedimento disciplinare, sentire gli esponenti come ha fatto e non aveva alcun obbligo di informarne l'avv. A. che, peraltro, nel frangente, non rivestiva neppure la

qualità di incolpato.

Nessuna violazione del contraddittorio dunque può essere ascritta al COA di Milano, vieppiù ove si consideri la circostanza, assolutamente dirimente, che anche nella fase preliminare all'apertura del procedimento l'avv. A. sia stato messo nelle condizioni di interloquire, come inequivocabilmente dimostrato dalle sue deduzioni difensive versate in data 18.7. e 8.10.2011.

Del pari infondata è la censura relativa alla sollevata incompetenza territoriale del COA di Milano rispetto al COA di Catania.

E' principio consolidato quello del criterio di prevenzione come disciplinato dall'art. 38, comma secondo, R.D.L. 1578/1933, in virtù del quale " la competenza è attribuita al Consiglio dell'Ordine che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare." (ex multis C.N.F. 21.02.2014 n°25), a nulla rilevando, nel caso de quo, che l'incolpato sia iscritto " ab ovo " presso l'Ordine degli Avvocati di Catania.

Peraltro, emerge ex actis che parte dell'attività professionale svolta dall'avv. A. in favore della società esponente sia stata effettuata in Milano, il che consente di richiamare a conforto della ritenuta competenza territoriale di quel Consiglio dell'Ordine il principio più volte sancito da questo Organo giudicante, ovvero che, a norma dell'art. 38 l.p.f. la competenza disciplinare spetta al COA che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, e a quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto deontologicamente rilevante (C.N.F. 18.3.2014 n° 22).

Altrettanto infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione degli illeciti deontologici e dell'azione disciplinare.

Non coglie nel segno il ricorrente quando ritiene di poter isolare la sua condotta al solo episodio del giugno 2007, ovvero alla data di invio della fattura pro forma di euro.....

E' evidente, come sottolineato nella deliberazione impugnata, che le condotte contestate all'avv. A. si siano protratte almeno sino al giugno 2010, sicchè non risulta assolutamente spirato il termine quinquennale previsto nella normativa vigente, non essendo revocabile in dubbio che le medesime condotte siano legate dal vincolo della continuazione.(ex multis C.N.F. 2.10.2014 n° 132).

In riferimento al quarto motivo di ricorso osserva preliminarmente il Collegio che, in ossequio al principio fissato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 17-06-2013, n. 15122.) il giudizio dinanzi al CNF non sia limitato alla verifica della legittimità del

provvedimento, bensì esteso anche al merito.

In tal guisa questo Collegio ritiene che debba giungersi al giudizio di censurabilità della condotta dell'avv. A. ma per ragioni parzialmente diverse da quelle che nel provvedimento impugnato il COA di Milano ha posto a base della declaratoria di responsabilità.

Ed invero non sembra potersi condividere il giudizio del COA meneghino laddove ha ritenuto censurabile la condotta dell'avv. A. con riguardo alla valutazione dell'attività in concreto svolta ed alla conseguente esosità delle richieste economiche formulate, atteso che l'incolpazione non riguardava siffatti elementi, bensì il diverso profilo di doverosità indicato nel comma 2 dell'art. 43 CDF.

Del pari non può non stigmatizzarsi il reiterato silenzio della Società esponente in relazione alle richieste avanzate dall'incolpato e la neutralità del COA meneghino rispetto alla valenza probatoria del detto silenzio, che invece andava valutato a favore dell'incolpato.

Parzialmente condivisibili devono essere ritenute le valutazioni del ricorrente sulla scorta delle quali non vi sarebbe, nel caso di specie, alcuna volontarietà volta alla commissione di comportamenti deontologicamente scorretti, né alcuna violazione dell'art. 43, canone III C.D.F. (ora 29 c.d.f.), poiché il punto di partenza dal quale muovere nell'eseguire una tale valutazione non potrebbe essere la fattura del 03.01.2009 (in cui, riducendo le proprie pretese, quantificava l'onorario in euro), ma la prima richiesta ammontante ad euro, sicché l'ultima richiesta (pari ad euro circa) andrebbe considerata di gran lunga inferiore rispetto alla prima e -quindi- rispettosa del parametro deontologico in considerazione.

Ciò detto, ritiene, tuttavia, questo Collegio che non possa accogliersi la domanda principale formulata nel ricorso, in quanto la condotta dell'incolpato, ancorché ridimensionata rispetto alla valutazione del COA, appare comunque censurabile sotto il profilo della violazione della norma oggetto della contestazione, per non aver l'avv. A. fatto alcuna riserva di richiedere un compenso maggiore in caso di mancato pagamento della fattura del 3 gennaio 2008 di euro e per aver omesso di comunicare al COA etneo, al momento della richiesta di opinamento, l'esistenza delle precedenti fatture inviate alla società esponente e la mancata indicazione della riserva.

Viola infatti l'art. 43 III, c.d.f., l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento

delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza (Cons. Naz. Forense 21-07-2009, n. 79).

Ritenuta, quindi, la responsabilità dell'incolpato, la sanzione va rideterminata apparendo palesemente sproporzionata quella inflitta dal COA.

Tenuto conto del complessivo svolgimento dei fatti, determinati anche dal comportamento della Società esponente rimasta silente e inadempiente a tutte le richieste di pagamento, compresa quella di €, e della incensuratezza disciplinare dell'incolpato, la sanzione va ridotta all'avvertimento, dovendo nel caso di specie applicarsi il sistema sanzionatorio del nuovo codice deontologico, il quale, all'art. 29 (che ha sostituito l'art. 43 del codice precedente), prevede la sanzione edittale della censura, suscettibile di attenuazione in quella dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37, accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. P.A. e riduce la sanzione all'avvertimento in luogo di quella della sospensione dall'esercizio della professione di un anno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to. Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 marzo 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria